



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Rep. n.

**CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
GESTIONE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI E RELATIVE  
PERTINENZE DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN SANT'AGATA  
BOLOGNESE - PERIODO 01/09/2022 - 31/08/2025**

~~~~~

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_), del mese di \_\_\_\_\_, nella sede dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Sant'Agata Bolognese,

- avanti a me,

Dott.ssa Filomena Iocca, Segretario Comunale dell'intestato Comune, autorizzato a rogare i contratti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97, 4° comma lett. c), del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Comune,

sono comparsi:

- il **COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE** avente sede legale a Sant'Agata Bolognese, in Via 2 Agosto 1980, n. 118, Cod. Fisc. 00865820377 e P.IVA 00525081204, di seguito denominato "Comune", rappresentato dalla Dott.ssa Licia Caprara, in qualità di Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in forza del provvedimento sindacale n. 7-22 del 20/01/2022 ;

|  |                                                                                  |   |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |                                                                                  |   |
|  |                                                                                  | e |
|  | - la Società _____ con sede legale in Via _____                                  |   |
|  | _____ n. _____ a _____ ( ) –                                                     |   |
|  | C.A.P. _____ C.F. _____, in persona del legale                                   |   |
|  | rappresentante pro tempore, Sig. _____, di seguito denominata                    |   |
|  | “Concessionario”;                                                                |   |
|  | PREMESSO CHE                                                                     |   |
|  | * con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 in data 19/12/2005 è stato       |   |
|  | approvato il Regolamento per l’affidamento della gestione degli impianti         |   |
|  | sportivi comunali e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 in data           |   |
|  | 20/04/2021, l’atto di indirizzo per l’affidamento in concessione a terzi del     |   |
|  | servizio di gestione degli impianti sportivi oggetto del presente contratto;     |   |
|  | * con Determinazione n. _____ del _____ del Responsabile dell’Area               |   |
|  | Servizi alla Persona nonché Responsabile del Procedimento, è stata indetta la    |   |
|  | procedura selettiva per l’individuazione del soggetto a cui affidare la gestione |   |
|  | degli impianti sportivi comunali in Sant’Agata Bolognese ed é stato approvato    |   |
|  | il capitolato d’oneri ed i relativi allegati;                                    |   |
|  | * gli impianti oggetto della concessione sono meglio identificati nelle          |   |
|  | planimetrie allegate al capitolato d’oneri;                                      |   |
|  | * con atto prot. n. _____ del _____ del Responsabile dell’Area Servizi           |   |
|  | alla Persona, è stata disposta la consegna provvisoria delle strutture degli     |   |
|  | impianti sportivi comunali al “Concessionario” nelle more della sottoscrizione   |   |
|  | del presente contratto.                                                          |   |
|  | * con Determinazione n. _____ del _____ il Responsabile dell’Area Servizi        |   |
|  | alla Persona ha preso atto dell’aggiudicazione efficace degli impianti sportivi  |   |
|  |                                                                                  |   |

comunali del Comune di Sant'Agata Bolognese per il periodo 01 settembre

2022 fino al 31 agosto 2025 alla Società “\_\_\_\_\_” con sede

legale in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) –

C.A.P. \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_ ;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti, come sopra generalizzate, si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art. 2 – Oggetto e finalità**

Il “Comune”, volendo favorire la fruizione degli impianti sportivi di proprietà comunale da parte dei cittadini ed il miglioramento e la qualificazione delle strutture e delle attrezzature esistenti, sottoscrive con la Società “\_\_\_\_\_” (d'ora in avanti denominata “Concessionario”) la presente concessione per la gestione dei seguenti immobili e strutture sportive:

- spogliatoio e servizi, siti in via XXI aprile 1945 s.n.c., censiti al Catasto

Terreni al Fg. n. 24, mapp. 246, sub 3;

- spogliatoi sotto tribuna, siti in via XXI aprile 1945 s.n.c., censiti al Catasto

Terreni al Fg. N. 24, mapp. 246, sub 4;

- campo sportivo compreso pista di atletica leggera, siti in via XXI aprile 1945 s.n.c., censiti al Catasto Terreni al Fg. N. 24, mapp. 246, sub 8, mapp. 509, 120, 314, 596;

- spogliatoio sito in via Circondaria Est n. 22, censito al Catasto Terreni al Fg. N. 23, mapp. 318, subb 4 e 6;

- campo da calcio, sito in Via Circondaria Est n. 22, censito al Catasto Terreni al Fg. 23, mapp. 768;

- campo da calcio a sette, sito in Via Rubiera censito al catasto Terreni al Fg

23 mapp. 46/p (quota parte);

così come evidenziati nelle planimetrie allegate al capitolato quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Le attività oggetto del presente contratto sono finalizzate alla promozione e allo sviluppo dell'attività sportiva, alla valorizzazione della funzione sociale dello sport ed alla massima fruizione degli impianti, favorendo inoltre l'uso delle strutture da parte delle scuole; così come specificatamente indicato all'art. 1 del capitolato d'onere a cui si rimanda. A tal fine il "Concessionario" predispone all'inizio di ogni stagione sportiva un programma annuale di utilizzo, assicurando nelle ore rimaste disponibili, l'utilizzo degli stessi anche ad altre società ed associazioni sportive. Predispone inoltre, sempre all'inizio di ogni stagione sportiva, un piano di conduzione tecnica che evidenzi le manutenzioni ordinarie da effettuare e le migliorie al fine, per queste ultime, di ottenere dal "Comune" le prescritte autorizzazioni. Per gestione si intende l'insieme delle operazioni e delle attività che consentono agli impianti di funzionare ed erogare servizi, per le finalità di cui al presente contratto. Il "Concessionario" dovrà mantenere gli impianti in buono stato eseguendo tutte le attività necessarie alla manutenzione ordinaria, alla pulizia, vigilanza, custodia ed eseguire opere di miglioria della struttura, previo accordo con il "Comune" e presentazione di apposito progetto. Il "Concessionario" dovrà programmare e coordinare l'attività sportiva, compresa la promozione della struttura e la pubblicizzazione delle attività. Gli impianti vengono dati in gestione nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna degli stessi. Alla scadenza dell'affidamento, si procederà alla

ricognizione, in contraddittorio fra le parti, dello stato di consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente al momento della consegna. Non é considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

### **Art. 3 – Durata della concessione**

La durata della concessione per l'affidamento della gestione degli impianti in oggetto è di anni tre a decorrere dal 1° settembre 2022 e scadrà il 31 agosto 2025, eventualmente rinnovabile per altri tre anni, su concorde volontà delle parti previo apposito atto deliberativo. E' soggetta a proroga tecnica di mesi dodici.

### **Art. 4 – Canone**

Il canone annuo che il "Concessionario" dovrà versare al "Comune" per la durata dell'affidamento è determinato in € 500,00 (cinquecento/00), oltre ad oneri se e in quanto dovuti, da corrispondere all'inizio di ciascuna stagione sportiva, entro il mese di settembre.

### **Art. 5 – Contributo di gestione**

Il "Comune" corrisponderà al "Concessionario" un contributo a titolo di rimborso forfettario per ogni anno sportivo, per un massimo di € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) a parziale copertura dei costi di gestione ed in considerazione dell'uso pubblico degli impianti e della riserva di disponibilità a favore dell'Amministrazione Comunale. Ai fini della liquidazione il "Comune" erogherà al "Concessionario" la somma suindicata ridotta della percentuale di ribasso risultante dall'offerta economica con quattro rate trimestrali posticipate, previa verifica formale presso i gestori di avvenuto pagamento delle utenze. Detto rimborso è escluso da IVA in quanto

rientrante nella fattispecie dell'art. 4 c. 4 del D.P.R. 633/72. La prima rata verrà liquidata per l'importo corrispondente alle spese per la gestione sostenute nel primo trimestre, previa stipula del contratto di servizio e presentazione della documentazione dell'avvenuta volturazione dei contratti di fornitura di acqua, luce e gas, tassa per l'igiene ambientale. La seconda e la terza rata verranno liquidate per l'importo corrispondente alle spese per la gestione sostenute nel secondo e terzo trimestre, a seguito della presentazione della documentazione attestante le spese di gestione sostenute nel secondo e terzo trimestre contrattuale. La quarta rata verrà liquidata per l'importo corrispondente alle spese per la gestione sostenute nel quarto trimestre, a seguito della presentazione attestante le spese di gestione sostenute nel quarto trimestre contrattuale, copia del bilancio di gestione, di una relazione sulle attività svolte nell'annata sportiva di riferimento comprensiva dell'indicazione della partecipazione da parte degli utenti alle attività sportive, di una relazione sulle attività manutentive e di miglioria eventualmente effettuate. La liquidazione verrà effettuata entro trenta giorni dall'acquisizione al protocollo dell'Ente della documentazione sopra indicata. Per l'ultimo anno di concessione, la liquidazione della quarta rata è altresì subordinata alla riconsegna degli impianti ed alla verifica dello stato degli stessi. Gli spazi e le attrezzature oggetto della gestione, sono quelli individuati nella planimetria in allegato C). Gli impianti sportivi non sono dotati di utenze telefoniche, rimangono a carico della "Società" se eventualmente interessata, l'intestazione e i costi per l'attivazione delle utenze (apparecchio e numero telefonico).

#### **Art. 6 – Gestione del servizio**

Nella gestione degli impianti e nella programmazione delle attività il “Concessionario” è tenuto ad osservare tutte le condizioni, gli obblighi e le modalità previsti, oltre che nel presente contratto, anche nel bando di gara, nel capitolato d’oneri, nonché nell’offerta tecnica e nell’offerta economica presentata dal “Concessionario” in sede di gara e tutti gli allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Il “Concessionario” dovrà in particolare garantire la riserva di utilizzo prevista dagli artt. 13 e 14 del Capitolato d’oneri secondo quanto ivi previsto.

Il “Concessionario” è infine tenuto all’osservanza del rispetto di tutte le prescrizioni e di ogni altra norma di legge o di regolamento attualmente vigente o che dovesse essere emanata durante il periodo di durata della presente concessione, se ed in quanto applicabile, ivi comprese tutte le norme di sicurezza vigenti, tutte le disposizioni, protocolli e normative in materia anti-Covid.

#### **Art. 7 – Obblighi del “Concessionario”**

Oltre a quanto previsto nel presente contratto e nei piani di utilizzo annuale e di conduzione tecnica degli impianti, il “Concessionario” è altresì tenuto a rispettare tutti gli obblighi di gestione previsti nel capitolato d’oneri, nonché gli impegni assunti con la presentazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica. In particolare si richiamano gli artt. 17 “Oneri di manutenzione straordinaria” e 18 “Realizzazione di nuove opere e migliorie”.

#### **Art. 8 – Gestione economica**

Tutti gli introiti derivanti dall’utilizzo degli impianti sportivi, spettano al “Concessionario”, ivi compresi quelli derivanti da spettacoli pubblici organizzati dal gestore, dall’uso degli spazi pubblicitari interni entro i limiti

stabiliti dall'art. 24 del Capitolato d'Oneri e quelli derivanti dalle attività extrasportive. Il "Concessionario" è tenuto ad applicare per l'uso delle strutture e degli impianti sportivi, le tariffe approvate dal "Comune" con Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 el 27/12/2018 attualmente in vigore. Il "Concessionario" può inoltre introitare risorse derivanti dai contratti per l'esposizione della pubblicità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24 del Capitolato d'oneri, nonché da quelle derivanti dalla realizzazione delle manifestazioni e iniziative sia a carattere sportivo, sia extra sportivo.

Il "Concessionario" deve gestire gli impianti attivandosi concretamente per la promozione di iniziative che tendano al più ampio e migliore utilizzo delle strutture e porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici necessari per ridurre i consumi ed ottenere la massima economicità e redditività, come indicato all'art. 19 del Capitolato d'oneri "Prescrizioni ambientali e risparmio energetico" .

Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria del "Concessionario", quest'ultimo deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita, relativa alla gestione degli impianti, al fine di permettere l'esercizio del controllo al "Comune" concedente. Il "Comune" può richiedere spiegazioni, ulteriori documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili.

#### **Art. 9 – Oneri del Comune**

Sono a carico del "Comune" gli interventi di manutenzione straordinaria che provvede direttamente relativi alle opere e le modifiche necessarie per adeguare e sostituire parti strutturali degli impianti, purché non conseguenti ad incuria o dolo. Potranno stipularsi intese tra il "Comune" e il



“Concessionario” per realizzare, a cura di quest’ultimo, nuove opere o interventi di completamento e miglioramento delle strutture e impianti sportivi e delle attrezzature date in affidamento nelle modalità previste dall’art. 18 del Capitolato d’oneri “Realizzazione di nuove opere e migliorie”.

#### **Art. 10 – Deposito cauzionale**

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, il “Concessionario” ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_  
agenzia di \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ per la somma  
garantita di € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), con inizio dal \_\_\_\_\_  
e con data cessazione \_\_\_\_\_.

La cauzione sarà svincolata al termine della concessione previa verifica da parte degli Uffici Comunali del puntuale e corretto adempimento degli obblighi assunti. Lo svincolo del deposito cauzionale avrà luogo fatti salvi gli eventuali prelevamenti che su di esso il “Comune” dovesse operare per mancanti o inesatti adempimenti. Resta salvo ed impregiudicato il diritto del “Comune” concedente, al risarcimento dell’eventuale danno non coperto, in tutto o in parte, dalla cauzione versata dal “Concessionario” o dalla garanzia dallo stesso costituita.

#### **Art. 11 – Responsabilità per danni – Coperture Assicurative.**

Il “Comune” non assume responsabilità alcuna per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare dal “Concessionario” nell’attuazione del contratto per qualsiasi causa, ivi comprese le giornate di utilizzo gratuito dell’impianto a favore del “Comune” secondo quanto previsto nel presente atto e nel

capitolato d'oneri allegato.

Il “Concessionario” è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dal “Comune” arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone dallo stesso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando il “Comune” da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.

Il “Concessionario” è altresì responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell’esecuzione dell’attività oggetto della concessione e di quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza. A prescindere da eventuali conseguenze penali, il “Concessionario” è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

Il “Comune” si riserva l’azione di rivalsa nei confronti del “Concessionario”, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione degli impianti sportivi comunali e dall’esecuzione dell’attività oggetto di questo contratto.

Il “Concessionario”, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la stipula del presente contratto, ha stipulato la seguente polizza assicurativa conformemente all’art. 21 del Capitolato d’oneri, Polizza Assicurativa per Responsabilità civile rischi diversi rilasciata da Agenzia di \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

Il “Concessionario” si obbliga a mantenere in vigore le polizze assicurative

per l'intera durata del contratto e a depositare copia delle medesime presso il Servizio Sport del Comune; inoltre è altresì tenuto a consegnare al "Comune" copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze.

#### **Art. 12 – Cessione e Sub-gestione**

È vietata qualsiasi cessione parziale o totale della concessione. È vietato sub-concedere in tutto o in parte a terzi le attività oggetto dell'affidamento o modificare la destinazione d'uso degli impianti o di loro parti, pena la risoluzione della concessione.

#### **Art. 13– Verbale di consegna e restituzione impianti**

Gli impianti sono concessi in gestione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noto al "Concessionario". Al momento della stipulazione della presente concessione è stato redatto in contraddittorio dalle parti, prima della data di avvio della gestione, un verbale di consegna degli impianti, delle attrezzature ed arredi di proprietà comunale. Alla fine della gestione si dovrà procedere all'accertamento dello stato di consistenza dei locali, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti che dovranno essere riconsegnati al "Comune" in perfetto stato di efficienza e conservazione relativamente alle condizioni in cui sono stati consegnati. Alla fine della gestione tutta la documentazione tecnica e legale detenuta dovrà essere restituita.

Allo spirare del termine di efficacia, verrà redatto, in contraddittorio tra il "Comune" e il "Concessionario", un ulteriore verbale di riconsegna, da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni ed eventuali deterioramenti che saranno a totale carico e spese del "Concessionario".

In ogni caso di cessazione della gestione, ivi comprese le ipotesi di decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, il “Comune” può disporre che il “Concessionario” prosegua nel servizio per il tempo strettamente necessario ad assumere i provvedimenti per la regolare continuazione della gestione, secondo quanto previsto dall’art. 3 del Capitolato d’Oneri.

Le eventuali opere impiantistiche realizzate dal “Concessionario” durante il periodo di gestione passeranno al termine dell’affidamento nella proprietà del “Comune” senza che nulla sia dovuto al “Concessionario”, il quale sarà tenuto eventualmente in proprio a far fronte ad eventuali mutui e debiti contratti ancora da estinguere.

#### **Art. 14 – Controlli**

Il “Comune” si riserva ogni più ampio intervento di controllo sull'andamento e sull'esercizio della gestione in vista delle finalità di pubblico interesse che con essa si intende precipuamente perseguire per la più ampia divulgazione della pratica sportiva, per il cui esercizio gli impianti sono stati affidati. Pertanto, la vigilanza ed il controllo del “Comune” potranno esplicarsi attraverso ispezioni, di ordine tecnico-amministrativo ed igienico-sanitario, mediante propri funzionari appositamente delegati allo scopo, ovvero con incaricati dal “Comune” medesimo.

#### **Art. 15 – Decadenza**

Il “Concessionario” decade dall’affidamento della gestione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 23 del Capitolato d’oneri e del presente atto. La decadenza opera inoltre di diritto quando nei confronti del “Concessionario” sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 6/09/2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e

delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

La decadenza è pronunciata dalla Giunta Comunale con deliberazione da notificare al “Concessionario” su proposta del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del “Comune”.

#### **Art. 16 – Revoca Risoluzione e Recesso**

Il “Comune” può procedere alla revoca, in ottemperanza a quanto previsto dal Capitolato d’oneri ed in particolare dall’art. 23.

#### **Art. 17 – Penali**

Il “Comune” applica le penali, in ottemperanza a quanto previsto dal Capitolato d’oneri ed in particolare dall’art. 28.

#### **Art. 18 – Atti allegati**

Sono allegati alla presente concessione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale, il capitolato d’oneri, l’offerta tecnica, l’offerta economica, la garanzia definitiva, la Polizza Assicurativa, il Verbale di consegna degli impianti, delle attrezzature ed arredi di proprietà comunale.

#### **Art. 19 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nella presente concessione si applicano le previsioni contenute nel Capitolato d’oneri, nel bando di gara e nei relativi allegati, nonché le norme del codice civile e le disposizioni vigenti in materia di gestione di impianti sportivi, adempimenti a carico del datore di lavoro ed ogni altra disposizione in materia che entri in vigore nel corso dell’esecuzione del servizio.

Il “Concessionario” si impegna altresì al rispetto della specifica normativa

regolamentare dell'Ente.

#### **Art. 20 – Foro competente**

Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia concernente la concessione o connessa alla stessa. Qualora ciò non sia possibile per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della concessione, il foro competente sarà il Tribunale di Bologna. E' esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 21 – Trattamento dei dati**

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, il "Concessionario" dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del "Comune". Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 e novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, il "Concessionario", all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Sant'Agata Bolognese e che il Designato del Trattamento che vi compete è il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona.

A seguito della designazione, il "Concessionario" dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le

opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il “Concessionario”, prima dell’avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli “Incaricati del Trattamento” che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell’appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all’appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l’apposito atto di designazione in qualità di Responsabile esterno per il trattamento dati in nome e per conto del “Comune” relativamente ai dati trattati nell’esecuzione del rapporto contrattuale, che gli verrà sottoposto.

#### **Art. 22 – Domiciliazione del “Concessionario”**

Per tutti gli effetti della presente concessione il “Concessionario” elegge domicilio presso il Centro Sportivo di Sant’Agata Bolognese e comunica all’Ente il proprio indirizzo PEC. Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate ai sensi di legge.

#### **Art. 23 Anticorruzione e Codice di Comportamento**

Il “Concessionario” dichiara con la sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interessi con organi del “Comune”

ai sensi della legge n.190/2012 e del d.lgs. n.39/2013. Il Codice di

Comportamento dei dipendenti comunali é pubblicato sul sito del “Comune”

al link:

<http://www.comune.santagatabolognese.bo.it/modulistica/amministrazione->

[trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-di-comportamento-dei-](http://www.comune.santagatabolognese.bo.it/modulistica/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-di-comportamento-dei-)

[dipendenti-del-comune-di-santagata-bolognese/view](http://www.comune.santagatabolognese.bo.it/modulistica/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-di-comportamento-dei-dipendenti-del-comune-di-santagata-bolognese/view). Il “Concessionario” si

impegna ad osservarlo nell’esecuzione del contratto per quanto compatibile.

#### **Art. 24 – Spese**

Qualsiasi spesa o imposta di legge applicabile ed inerente il presente contratto

e conseguenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, è a carico del

“Concessionario”, che assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le

imposte e le tasse relative all'affidamento di che trattasi, con rinuncia al diritto

di rivalsa comunque derivategli nei confronti del “Comune”.

Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona

Dott.ssa Licia Caprara

Il Legale Rappresentante della Società

Il Segretario Generale: \_\_\_\_\_